

Trecasali, li

Prot. n. 25 MAR. 2015

**INFORMAZIONI SULLA CORRETTA GESTIONE DI  
MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA  
SFALCI, POTATURE O RIPULITURE ESEGUITE IN LOCO**

A seguito delle modifiche normative degli ultimi mesi (D.L. 91/2014; L.116/2014) è ora possibile bruciare il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture eseguite in loco seguendo le indicazioni di seguito elencate:

- 1) il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture può essere bruciato direttamente sul posto di produzione e non è necessario trasportarlo altrove.
- 2) la combustione deve avvenire con le seguenti modalità:
  - a) in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) avendo cura di isolare il materiale da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento;
  - b) ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dagli edifici di terzi, da scuole, ospedali e luoghi di cura e/o degenza (comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti), dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
  - c) nelle giornate in assenza di vento ed entro le seguenti fasce orarie:
    - dal sorgere del sole e fino alle ore 10;
    - dalle ore 17 e fino al tramonto;
  - d) è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore.
- 3) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.
- 4) il Comune, anche su segnalazione degli organi di vigilanza (Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, ecc.), ha facoltà di:
  - a) sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e qualora da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute

**COMUNE DI SISSA TRECASALI**  
(Provincia di Parma)

**V Settore**  
**Pianificazione Territoriale ed Ambientale - SUAP**

umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

b) disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

5) resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato annualmente dalla Regione Emilia - Romagna.

6) resta vietata la combustione di materiali o sostanze diverse da quelli sopra indicati, per le quali trova applicazione la Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. .

Si comunica inoltre che il mancato rispetto delle norme in vigore comporta le seguenti sanzioni:

- penali, qualora si generi un incendio (artt.423, 423bis e 429 C.P.);
- amministrative, così suddivisibili in base alla tipologia della trasgressione:
  - sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art. 7bis D.L.vo 267/2000);
  - sanzione da € 50,00 a € 500,00 (art. 63, c.1, lettera c) della L.R. n.6/2005);
  - sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 (art.59 e art. 17 bis ,comma 1 T.U.L.P.S)

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Sissa Trecasali, presso il Corpo di Polizia Municipale di Sissa Trecasali e presso il Comando del Corpo Forestale dello Stato.

IL SINDACO

Nicola Bernardi



L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Patrizia Gaibazzi

